



Repertorio numero 12267

Raccolta numero 8456

ANGELICA LUPOLI

V E R B A L E

REPUBBLICA ITALIANA

NOTAIO

**Il giorno diciotto del mese di aprile dell'anno duemilaven-
titrè**

Quinzano d'Oglio

tel. 030.99.23.661

18 aprile 2023

In Brescia (BS), Villaggio Prealpino, traversa XXXIV n.6
Avanti a me **dott.ssa Angelica Lupoli, Notaio** in Quinzano D'O-
glio, con studio al Vicolo Quartieri n. 3, iscritto al Colle-
gio Notarile di Brescia, alle ore 12,05 (dodici e minuti cin-
que)

si è costituita:

REGISTRATO

a BRESCIA

- **BOSIO DANIELA**, nata a Brescia (BS) il giorno 27 marzo
1961, residente a Brescia (BS) via Villaggio Prealpino Tr.34
n.6, codice fiscale BSO DNL 61C67 B157A, cittadina italiana.

il 20/04/2023

**La costituita della identità personale della quale io notaio
sono certo**, richiede me Notaio per la redazione del verbale
dell'Associazione di promozione sociale denominata "FREE AS-
SOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" con sede in Brescia (BS),
via Traversa XXXIV n.6 villaggio Prealpino (BS), codice fi-
scale 98165030176, partita Iva 03440650988 costituita con
scrittura privata in data 14 dicembre 2011 registrata a Bre-
scia 1 il giorno 20 dicembre 2011 al n.6496 serie 3, ed i-
scritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Setto-
re) in data 26 agosto 2022 al Rep.45632

al n. 18333

Serie 1T

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea a norma di Statuto elet-
to dall'assemblea, il costituito signora BOSIO DANIELA Presi-
dente dell'Associazione, la quale avendo constatato:

- che l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata per
questo giorno, luogo ed ora in prima convocazione, ai sensi
dell'art.11 dello Statuto;

- che sono presenti (previo controllo formale e sostanziale
del Presidente), in proprio e per deleghe, agli atti dell'as-
sociazione, N. 6 (sei) su un totale di N. 6 (sei) associati,
e precisamente:

- Bosio Daniela

- Conti Eros, nato a Brescia il 26 ottobre 1985

- Zini Alma, nata ad Azzano Mella il 19 novembre 1939

- Conti Davide, nato a Brescia il 26 dicembre 1960

- Conti Alessio, nato a Brescia il 23 novembre 1988 per dele-
ga a Zini Alma

- Panigara Camilla, nata a Brescia il 19 luglio 1979 per de-
lega a Zini Alma

- che del Consiglio Direttivo in carica, sono presenti tutti
i componenti signori:

- Bosio Daniela

- Conti Eros

- Conti Davide

- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presen-

ti;

D I C H I A R A

pertanto l'odierna Assemblea validamente costituita in prima convocazione ed idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica Art. 18 del vigente Statuto Sociale;
- Varie ed eventuali.

Passando allo svolgimento di quanto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti la necessità di prevedere all'adeguamento dell'art. 18 dello Statuto alle nuove esigenze dell'Associazione.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, all'unanimità, come accertato dal Presidente

d e l i b e r a:

= di approvare la modifica teste esposta dal Presidente e di modificare quindi l'art. 18 dello Statuto dell'Associazione, nel seguente modo:

"Art.18- L'Organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo

qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire."

Il componente BOSIO DANIELA consegna a me Notaio lo Statuto sociale nella sua redazione aggiornata con la modifica testè deliberata.

Detto **Statuto** si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

L'Assemblea dà mandato al Consiglio Direttivo affinché provveda all'esecuzione di quanto deliberato

Il presente atto è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12,15 (dodici e minuti quindici).

La parte mi dispensa espressamente dalla lettura di quanto allegato

Del che io notaio ho redatto il presente verbale, dattiloscritto con l'ausilio di mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed integrato di mia mano su tre pagine di un foglio e da me letto al componente che lo approva e lo sottoscrive alle ore 12,20 (dodici e minuti venti).

Firmato: Bosio Daniela

Firmato Angelica Lupoli Notaio (sigillo)

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"Free Associazione di Promozione sociale"

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione denominata "Free Associazione di Promozione sociale" in breve "FREE APS" con sede in Brescia, traversa XXXIV, numero 6 Villaggio Prealpino (BS).

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e non ha fini di lucro. L'associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero.

La variazione della sede, l'istituzione o soppressione di sedi secondarie amministrative ed operative può aver luogo con deliberazione del Consiglio direttivo.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. lgs. 117/2017.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'associazione è un'associazione di promozione sociale ed ha per finalità lo svolgimento di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro:

- provvedere allo svolgimento di attività aggregative, culturali e turistiche, assolvendo alla funzione sociale di maturazione, crescita umana e civile; facendo sempre attenzione a subordinare i risultati al benessere dell'individuo;

- organizzare e gestire corsi sportivi (calcio, rugby, pallacanestro, pallavolo, danza, arrampicata, equitazione, atletica leggera, ginnasti artistica e attrezistica, arti marziali, sci/snowboard, rafting, canyoning, tarzaning, trekking, ferrate hydrospeed, canoa, kayak, rampelling-Abseiling, immersioni, snorkeling, nuoto,

mountain Bike, pattinaggio, tennis, yoga, pilates, fitness, golf e tutto ciò che riguarda il movimento), corsi di alimentazione, corsi musicali-artistici e corsi di formazione;

- svolgere l'attività di gestione e/o conduzione di strutture ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle attività sportive sopra elencate;

- svolgere attività ricreativa sempre in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

- organizzare attività culturali, convegni, conferenze, mostre, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, attività musicali, eventi sportivi, cene a tema e attività teatrali connesse all'attività istituzionale;

- organizzare corsi di aggiornamento e formazione per migliorare il proprio stile di vita all'interno della società;

- collaborare con comuni, scuole, enti pubblici e privati, oratori, associazioni per promuovere sani stili di vita (corsi di alimentazione, sportivi e artistico-culturali, incontri formativi, campagne di sensibilizzazione contro la droghe la devianza giovanile);

- svolgere attività di rieducazione posturale, riabilitazione post-traumatica, preparazione atletica massofisioterapeutica, consulenza alimentare al fine di ampliare la conoscenza del proprio corpo e della sua espressione;

- favorire , anche attraverso borse di studio, i contatti per i corsi di aggiornamento e formazione all'estero;

- cedere diritti televisivi, diritti di immagine spazi pubblicitari;

- svolgere attività commerciali strumentali sia alla promozione e al finanziamento dell'associazione che al sostegno di progetti di solidarietà e beneficenza;

- installare un dialogo culturale con il pubblico (nel senso più largo di termine) con cui l'associazione di volta in volta si mette in contatto;

- promuovere, fare conoscere e diffondere i lavori e i percorsi sviluppati dall'attività creativa dell'associazione;

- organizzare e gestire viaggi e soggiorni a carattere sportivo, aggregativo e sociale;

- gestire strutture alberghiere e di ristorazione per favorire l'incontro e la socializzazione tra persone provenienti da contesti geografici e culturali diversi.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale

nella relazione di missione.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati dalla tutela dei diritti inviolabili della persona, tutela delle pari opportunità tra uomo e donna, dall'elettività democratica alle cariche associative.

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuite tra i soci, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3 - Soci

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale e civile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda in carta libera all'organo di amministrazione. La delibera è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la

deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette persone fisiche. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 4 - Diritti dei soci

Tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, hanno diritto di voto. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Ciascun associato ha un voto.

Al socio maggiorenne é altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione .

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo modalità stabilite dal Consiglio direttivo .

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

e) essere informati sull'attività associativa.

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;

- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 5 - Decadenza dei soci

1) I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa, tramite pubblicazione nella bacheca presso la sede;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 21 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il soci interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento e radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 6 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;.
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo
- d) l'Organo di Controllo e il Revisore legale nei casi previsti dalla legge;

Art. 7 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti e dissenzienti. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede

dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario per la redazione dei verbali. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 8 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Art. 9 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso in bacheca nella sede dell'associazione e/o ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto utile. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;

ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 10 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea straordinaria sarà validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 11- Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella bacheca della sede dell'associazione e/o ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto utile. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 12 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta dall'assemblea stessa scelta tra le persone fisiche associate. In fase costitutiva la composizione del Consiglio e le cariche sociali sono deliberate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 13 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 14 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il

presidente lo ritenga necessario. oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art. 15 Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 16 - Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legittimo rappresentante in ogni evenienza ed ha la firma sociale.

Art. 17 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art.18- L'Organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio

svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 19 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

Art 20 - Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 21 - Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico - finanziario prefigurato. Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 22 - Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 23 - Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

Art. 24 - Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di promozione sociale secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 25 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia insorta tra i soci, o tra questi e la Società, è rimessa ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Tribunale competente in riferimento alla sede della Società.

L'arbitrato è irrituale ed il collegio giudicherà secondo diritto, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il lodo dovrà essere pronunciato entro novanta giorni dall'accettazione della nomina di tutti i membri del collegio, salvo che le parti, di comune accordo, fissino un termine diverso.

Art. 26 - Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Firmato: Bosio Daniela

Firmato Angelica Lupoli Notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.